



# Legge federale sull'assicurazione malattie

*Progetto preliminare*

**(LAMal)**

**(Aliquota percentuale per consultazioni nei reparti di pronto soccorso degli ospedali)**

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del [data della decisione della commissione]<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del [data]<sup>2</sup>,

*decreta:*

*Minoranza (Crottaz, Brenzikofer, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Roduit, Weichelt, Wyss)*

*Non entrare in materia*

I

La legge federale del 18 marzo 1994<sup>3</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

*Art. 64 cpv. 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup> I Cantoni possono prevedere che l'importo massimo dell'aliquota percentuale di cui al capoverso 3 aumenti di 50 franchi per ciascuna consultazione nei reparti di pronto soccorso degli ospedali. L'aumento non può essere previsto per le donne incinte, per i minorenni e per le persone che si recano nei reparti di pronto soccorso degli ospedali su indicazione scritta di un medico, di un centro di telemedicina o di un farmacista.

1 FF 2024 ...

2 FF 2024 ...

3 RS 832.10

*Minoranza (Nantermod, Dobler, Sauter, Silberschmidt)*

<sup>3bis</sup> L'importo massimo dell'aliquota percentuale di cui al capoverso 3 aumenta di 50 franchi per ciascuna consultazione nei reparti di pronto soccorso degli ospedali. Sono esentati le donne incinte, i minorenni e le persone che si recano nei reparti di pronto soccorso degli ospedali su indicazione scritta di un medico, di un centro di telemedicina o di un farmacista.

*Minoranza I (Glarner, Aellen, Aeschi Thomas, Amaudruz, Bircher, de Courten, Gutjahr, Thalmann-Bieri, Sauter, Silberschmidt, Vietze, Wyssmann)*

Art. 64 cpv. 2 lett. c, <sup>2bis</sup> e <sup>3bis</sup>

<sup>2</sup> La partecipazione ai costi comprende:

- c. un supplemento all'aliquota percentuale di al massimo 50 franchi per ciascuna consultazione nei reparti di pronto soccorso degli ospedali, a condizione che il Cantone di domicilio lo preveda.

<sup>2bis</sup> Il supplemento di cui al capoverso 2 lettera c non può essere previsto per le donne incinte, per i minorenni e per le persone che si recano nei reparti di pronto soccorso degli ospedali su indicazione scritta di un medico, di un centro di telemedicina o di un farmacista.

<sup>3bis</sup> Stralciare

*Minoranza II (Nantermod, Dobler, Sauter, Silberschmidt)*

Art. 64 cpv. 2 lett. c, <sup>2bis</sup> e <sup>3bis</sup>

<sup>2</sup> La partecipazione ai costi comprende:

- c. un supplemento all'aliquota percentuale di al massimo 50 franchi per ciascuna consultazione nei reparti di pronto soccorso degli ospedali.

<sup>2bis</sup> Il supplemento di cui al capoverso 2 lettera c non è applicato alle donne incinte, ai minorenni e alle persone che si recano nei reparti di pronto soccorso degli ospedali su indicazione scritta di un medico, di un centro di telemedicina o di un farmacista.

<sup>3bis</sup> Stralciare

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.